

***Causa Annunziata e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 12 gennaio 2023 (ricorsi nn. 199989/19 e altri)***

**Diritto a un processo equo – Ragionevole durata del processo – Durata complessiva del processo, per un grado di giudizio, superiore a 6 anni - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

**La complessiva durata di procedimenti civili che – per, rispettivamente, due, uno e un grado di giudizio – ammonti a più di 6 anni integra la violazione del diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.**

**Fatto e diritto.** Nel 1999, Vittorio Annunziata aveva intentato una causa civile la quale era durata – per due gradi di giudizio – un totale di 11 anni, 4 mesi e 3 giorni. Egli aveva poi adito la corte d'appello di Roma per ottenerne l'indennizzo *ex lege* Pinto ma la corte gli aveva riconosciuto 3 mila euro. Egli si era pertanto rivolto alla Corte EDU, la quale – statuita la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – gli ha riconosciuto ulteriori euro 2 mila e 600 (oltre 250 per le spese).

Analogamente, nel 2008, la signora Chiara Biccherri (unitamente ai signori Rocco G. e Rosanna Fulco) aveva intentato una causa civile la quale era durata – per un solo grado di giudizio – un totale di 6 anni, 6 mesi e 23 giorni. Essa aveva poi adito la corte d'appello competente per ottenerne l'indennizzo *ex lege* Pinto. Il relativo giudizio era finito innanzi alla Corte di cassazione e in esito a esso si era vista riconoscere 2000 euro. Ella si è pertanto rivolta alla Corte EDU, la quale – statuita la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – le ha riconosciuto ulteriori euro mille e 700 (oltre che 250 di spese).

Allo stesso modo, nel 2004, il signor Valerio Bagnato aveva intentato una causa civile la quale era durata – per un solo grado di giudizio – un totale di 11 anni e 3 mesi. Egli aveva poi adito la corte d'appello di Salerno per ottenerne l'indennizzo *ex lege* Pinto e si era visto riconoscere 3.200 euro. Egli si è pertanto rivolto alla Corte EDU, la quale – statuita la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – gli ha riconosciuto ulteriori euro 2 mila e 600 (oltre che 250 di spese).

**PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Cocchiarella c. Italia del 2006

Matteo c. Italia del 2020

Petrella c. Italia del 2021